

UFFICIO REGOLAZIONE DEL MERCATO

---

**Proposta di**  
**Regolamento Generale della**  
**Camera Arbitrale**  
**LEONE LEVI**  
**della Camera di Commercio delle**  
**Marche**

---

Proposta da sottoporre agli organi camerali

---



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE





# REGOLAMENTO GENERALE

## **Art. 1 - Istituzione e funzioni della Camera Arbitrale**

---

1. E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche quale ufficio della stessa ed in conformità agli indirizzi di Unioncamere, la Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio delle Marche con le seguenti funzioni:
  - a) promuovere la diffusione e lo studio dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della mediazione conciliativa, della perizia contrattuale e degli istituti affini o collegati;
  - b) curare la formazione di esperti del procedimento arbitrale e degli istituti indicati nella precedente lettera a);
  - c) sviluppare rapporti con altre istituzioni arbitrali, con le università, con le associazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con soggetti comunque interessati ai procedimenti alternativi alla giustizia ordinaria;
  - d) promuovere l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, incontri di studio sull'arbitrato e sui procedimenti affini o collegati;
  - e) fare quanto necessario o opportuno per il miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la soluzione amichevole delle controversie;
  - f) organizzare servizi di:
    - arbitrato rituale, volto alla soluzione di controversie con i poteri ed obblighi della giurisdizione ordinaria in ambito nazionale ed internazionale;
    - arbitrato irrituale, diretto all'assunzione di decisioni aventi fra le parti efficacia contrattuale;
    - arbitraggio, avente per oggetto la determinazione della quantità, del prezzo e di altri elementi contrattuali incerti, ignoti o comunque non determinati;
    - perizia contrattuale, avente per oggetto accertamenti di natura tecnica.

## **Art. 2 - Sede legale e Delegazioni Territoriali della Camera Arbitrale**

---

1. La sede legale della Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona è sita in Ancona - Largo XXIV Maggio 1.
2. Sono costituite delegazioni provinciali presso tutte le sedi territoriali della Camera di Commercio.

## **Art. 3 - Struttura della Camera Arbitrale**

---

1. Compongono la Camera Arbitrale:
  - a) il Presidente e i Vicepresidenti;
  - b) il Consiglio Arbitrale;
  - c) i Comitati Tecnici presso ogni sede provinciale.

## **Art. 4 - Presidente della Camera Arbitrale**

---

1. Presidente della Camera Arbitrale è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio delle Marche.
2. Il Presidente può delegare, a suo insindacabile giudizio, l'esercizio dell'incarico suddetto ad altre persone dotate di indiscusse qualità morali e di comprovata esperienza in materia giuridica e arbitrale.



### **Art. 5 - Attribuzioni del Presidente**

---

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Camera Arbitrale, presiede il Consiglio Arbitrale, vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e sull'attività dei Comitati Tecnici provinciali.
2. In caso d'urgenza il Presidente può adottare tutti i provvedimenti spettanti al Consiglio salva la ratifica nella prima seduta successiva.
3. Il Presidente è coadiuvato ed assistito dai Vicepresidenti (Presidenti dei Comitati Tecnici provinciali).

### **Art. 6 - Vicepresidenti della Camera Arbitrale**

---

1. I Vicepresidenti della Camera Arbitrale presiedono i Comitati Tecnici presso ogni sede provinciale, vigilano sulla corretta applicazione dei regolamenti, sono membri di diritto del Consiglio Arbitrale e riferiscono a quest'ultimo dell'attività dei Comitati tecnici provinciali.
2. Sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio delle Marche, uno per ogni provincia della regione, tra persone dotate di indiscusse qualità morali e di comprovata esperienza in materia giuridica e arbitrale.
3. In caso di urgenza i Vicepresidenti possono adottare tutti i provvedimenti spettanti al Comitato, salva la ratifica, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta successiva.

### **Art. 7 - Consiglio Arbitrale**

---

1. Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti della Camera Arbitrale (Presidenti dei Comitati Tecnici provinciali) e da sette consiglieri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio delle Marche come segue:
  - cinque professionisti designati della Consulta delle professioni o, se non costituita, designati dai Presidenti degli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio notarile e Collegi professionali operanti nella circoscrizione regionale;
  - un rappresentante delle associazioni datoriali designato dal Consiglio camerale;
  - dal rappresentante in seno al Consiglio camerale delle associazioni dei consumatori.
2. Al consiglio Arbitrale partecipa il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche o un suo delegato con funzioni di segreteria.
3. I componenti del Consiglio Arbitrale restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. La qualità di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con quella di arbitro nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del suo delegato, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Vicepresidente (Presidente del Comitato tecnico della sede legale). Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal componente più anziano di età.

### **Art. 8 - Riunioni del Consiglio Arbitrale**

---

1. Il Consiglio Arbitrale è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale della richiesta sottoscritta da almeno quattro consiglieri.
2. Il Consiglio arbitrale si riunisce presso la sede legale.



### **Art. 9 - Poteri e funzioni del Consiglio Arbitrale**

---

1. Il Consiglio Arbitrale dispone dei poteri e delle facoltà necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, se non diversamente attribuiti.
2. Il Consiglio Arbitrale:
  - a) propone alla Giunta della Camera di Commercio modelli di convenzioni arbitrali, anche con riferimento a particolari rapporti o a specifici settori economici;
  - b) esprime pareri e formula proposte agli organi della Camera di Commercio in ordine ai Regolamenti, alle tariffe, alle norme deontologiche degli arbitri e all'organizzazione dei servizi della Camera Arbitrale;
  - c) esprime pareri e formula proposte sulle convenzioni con enti o istituzioni in materia arbitrale;
  - d) predispone e aggiorna elenchi di arbitri, arbitratori e periti, scelti tra persone di indiscusse qualità morali e di provata qualificazione professionale;
  - e) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi della stessa.

### **Art. 10 - Elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti**

---

1. Il Consiglio Arbitrale predispone e tiene aggiornati distinti elenchi di persone particolarmente esperte in materie giuridiche o tecniche, che per qualità morali e per valore scientifico o professionale, risultano idonee allo svolgimento di funzioni arbitrali, d'arbitraggio o peritali.
2. Ciascun elenco è diviso per provincia d'iscrizione all'ordine. Gli elenchi sono pubblici e consultabili sul sito della Camera di Commercio delle Marche.
3. L'iscrizione deve essere richiesta dall'interessato, che si impegna a rispettare i regolamenti, le tariffe ed il codice deontologico della Camera Arbitrale.

### **Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio Arbitrale**

---

1. Il Consiglio Arbitrale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ha valore doppio.

### **Art. 12 - Comitati Tecnici**

---

1. In ogni sede territoriale è costituito un Comitato Tecnico composto dal Vicepresidente designato per la provincia (con funzioni di Presidente del Comitato stesso) e da tre professionisti designati dagli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio notarile territorialmente competenti.
2. Il funzionamento del Comitato Tecnico viene garantito da una segreteria organizzativa istituita presso ciascuna sede territoriale.

### **Art. 13 - Riunioni del Comitato Tecnico**

---

1. Il Comitato Tecnico è convocato dal Vicepresidente (Presidente del Comitato stesso).
2. In caso di sua assenza o impedimento, provvede alla convocazione il componente più anziano d'età.



### **Art. 14 - Poteri e funzioni del Comitato Tecnico**

---

1. Ciascun Comitato Tecnico con riferimento ai procedimenti di competenza:
  - a) nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti nei casi previsti dai regolamenti;
  - b) decide in via definitiva sulle richieste di ricsuzione di arbitro;
  - c) provvede, su richiesta di soggetti interessati, all'interpretazione delle convenzioni arbitrali;
  - d) concede agli arbitri eventuali proroghe per il deposito del lodo;
  - e) delibera l'estinzione della domanda d'arbitrato nei casi previsti dal Regolamento di procedura;
  - f) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio Arbitrale o attribuita dal regolamento di procedura della Camera Arbitrale e svolge una funzione propositiva al fine di assicurare il migliore svolgimento delle procedure arbitrali e di assicurare uniformità di comportamenti.

### **Art. 15 - Deliberazioni del Comitato Tecnico**

---

1. Il Comitato Tecnico delibera con la presenza di almeno tre componenti e con l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente del Comitato da chi ne fa le veci assume valore doppio.

### **Art. 16 - Segretario**

---

1. Il Segretario della Camera Arbitrale è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un altro dirigente da lui nominato.
2. Il Segretario della Camera Arbitrale:
  - a) partecipa alle sedute del Consiglio Arbitrale, redigendone i verbali;
  - b) attua le deliberazioni dei predetti organi;
  - c) è responsabile del funzionamento della Segreteria e ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale presso ciascuna sede territoriale;
  - d) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dal regolamento di procedura della Camera Arbitrale.

### **Art. 17 - Funzionamento della Camera Arbitrale**

---

1. La Camera di Commercio delle Marche fornisce il personale ed assicura i mezzi necessari per il funzionamento della Camera Arbitrale.

### **Art. 18 - Regolamento di procedura**

---

1. I procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale sono disciplinati dal regolamento di procedura, approvato dal Consiglio della Camera di Commercio delle Marche, su proposta del Consiglio Arbitrale.